



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE n. 4

Roma, 09 Aprile 2008

LA C.A.F.

Il giorno 7 aprile 2008 presso la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio si è riunita la C.A.F. alle ore 13.00 così composta:

Avv. Enrico VALENTINI – Presidente (Relatore)

Avv. Augusto DI MARZIANTONIO – Componente

Avv. Rocco QUARTUCCIO – Componente

Per decidere in ordine sul ricorso di urgenza presentato dalla A.S.D. Hockey Marzotto Valdagno, avverso il provvedimento del Giudice Unico Nazionale contenuto nel comunicato ufficiale n. 133 del 02/04/2008 con il quale venivano comminate a:

DAVIDE MOTARAN: tre giornate di squalifica in quanto “Espulso definitivamente in quanto, a seguito di un espulsione temporanea si avvicinava all’arbitro protestando vivacemente ma, nonostante quest’ultimo gli intimasse che non poteva intervenire in quanto non era il capitano, proferiva una frase gravemente offensiva nei confronti dello stesso;

e a **CARLO DANZO:** tre giornate di squalifica in quanto “espulso definitivamente in quanto pur essendo già stato richiamato due volte contestava nuovamente una decisione arbitrale proferendo una frase gravemente offensiva nei confronti dell’arbitro”

Preliminarmente il collegio rileva che sia le motivazioni del ricorso sia le conclusioni dello stesso, concernano soltanto la posizione dell’atleta MOTARAN mentre nella dichiarazione di ricorso di urgenza l’impugnazione è sia nei confronti sia della squalifica dell’atleta che di quella del dirigente.

Il tenore del ricorso e le conclusioni rassegnate fanno emergere che la società ricorrente abbia abbandonato l’impugnazione nei confronti del dirigente coltivando nel contempo solo quella a carico dell’atleta.

Ciò chiarito vanno esaminati i motivi a sostegno del ricorso.

Infatti non appaiono rilevanti le giustificazioni in ordine alla qualifica di capitano che putativamente il MOTARAN credeva di rivestire ne tantomeno si può condividere che l’espressione usata dall’atleta sia priva di effetto offensivo.

Quindi i due motivi sopra annunciati non appaiono ne rilevanti ne condivisibili.

Ciò che rileva invece è sia l’incensuratezza dell’atleta che il comportamento successivo dello stesso che a freddo nel post partita presentava le proprie scuse all’arbitro che sottolineava tale comportamento riparatorio nel supplemento di referto.

Alla luce di questo va ridotta la squalifica da tre giornate a due attesa da un lato la gravità del comportamento e dall’altro la condotta successiva dell’Atleta. La tassa di reclamo va restituita

sulla misura del 50% stante sia la rinuncia alla impugnazione per il Dirigente DANZO CARLO che postula quindi la conferma della sanzione irrogata dal G.U.N. per lo stesso e l'accoglimento parziale del reclamo per l'Atleta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando.

- Conferma la sanzione irrogata al Signor DANZO CARLO
- In parziale accoglimento del ricorso per l'Atleta MOTARAN DAVIDE riduce da tre a due le giornate di squalifica.
- Dispone la restituzione del 50% della tassa di reclamo.

Motivazione contestuale.

Roma, 7 Aprile 2008

F.to	Avv. Valentini Enrico
F.to	Avv. Di Marziantonio Augusto
F.to	Avv. Quartuccio Rocco